

Legge regionale 28 dicembre 2000, n.82

Norme in materia di Comunità Montane.

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLE COMUNITA' MONTANE E NORME DI FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali", disciplina la costituzione delle Comunità montane, detta norme per il loro funzionamento e dispone in ordine alla verifica e all'adeguamento degli enti nel rispetto dei principi di continuità amministrativa, attuando il complessivo riordino della legislazione regionale vigente.

2. Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, articolo 27, comma 1, le Comunità montane sono Unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a Province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

ARTICOLO 2

(Individuazione degli ambiti territoriali)

1. Gli ambiti territoriali per la costituzione delle Comunità montane sono individuati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, a seguito del procedimento di concertazione di cui all'articolo 4.

2. L'individuazione di cui al comma 1 è operata nel rispetto delle disposizioni della legge statale tenendo conto dei seguenti principi generali:

- a) rilevanza delle aree montane, contiguità territoriale e grado di integrazione e di interdipendenza economico-sociale;
- b) coesione istituzionale e coerenza con l'ordinamento amministrativo;
- c) adeguatezza all'esercizio delle funzioni proprie o conferite, nonché all'esercizio associato di funzioni dei Comuni ricompresi, anche con riferimento ai livelli ottimali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", articolo 3, comma 2;
- d) tendenziale corrispondenza con altre circoscrizioni amministrative e con ambiti e sistemi di riferimento per la

programmazione regionale.

3. Dagli ambiti territoriali possono essere esclusi i Comuni con popolazione residente in territorio montano inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva; nei medesimi ambiti possono essere inclusi i Comuni confinanti con popolazione non superiore a 20 mila abitanti, che formino parte integrante dello stesso sistema geografico e socioeconomico.

ARTICOLO 3

(Territori classificati montani)

1. Sono Comuni montani o parzialmente montani quelli il cui territorio risulta classificato montano ai sensi delle vigenti norme della legge statale, elencati nella tabella allegato 1.

2. Le variazioni della classificazione dei territori montani sono disposte con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta nel rispetto delle norme della legge statale.

ARTICOLO 4

(Procedimento di concertazione)

1. La concertazione di cui all'articolo 2, comma 1 si svolge tra la Giunta regionale e le associazioni regionali rappresentative degli Enti locali (Anci, Urpt, Uncem) e si realizza nella sede prevista per l'attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, articolo 3, comma 5, garantendo alle Comunità montane e ai Comuni interessati la formulazione di proposte, rilievi e osservazioni.

2. Il procedimento è promosso e avviato dalla Giunta regionale sulla base di una propria proposta, motivata in relazione ai principi e criteri di cui all'articolo 2.

3. Entro quarantacinque giorni dall'inizio del procedimento la Giunta regionale e le associazioni regionali degli Enti locali constatano in apposito verbale i risultati della concertazione. La proposta concertata è comunicata, a cura della Giunta regionale, a ciascuna Comunità montana e a ciascun Comune interessato, con invito a deliberare e comunicare entro venti giorni eventuali osservazioni, rilievi e proposte alternative.

4. Le deliberazioni pervenute dalle Comunità montane e dai Comuni sono esaminate dai soggetti della concertazione di cui al comma 1 che, con apposito verbale integrativo, registrano la conclusione del procedimento entro novanta giorni dalla data in cui ha avuto inizio.

5. Nei trenta giorni successivi la Giunta adotta la proposta di individuazione degli ambiti territoriali, contenente specifica motivazione in ordine ad eventuali aspetti non concordemente

definiti nella sede concertativa, e alle eventuali osservazioni e proposte di Comunità montane e di Comuni che non risultino accolte.

ARTICOLO 5

(Modalità di costituzione delle Comunità montane)

1. Entro trenta giorni dall'esecutività della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 2, comma 1, in ciascun degli ambiti territoriali con essa individuati e costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Comunità montana tra i Comuni ricompresi nel rispettivo territorio. Con il medesimo decreto sono stabilite le procedure per l'insediamento dell'organo rappresentativo della Comunità montana.

ARTICOLO 6

(Modalità di approvazione dello Statuto)

1. Lo Statuto della Comunità montana è deliberato dall'organo rappresentativo con il voto favorevole di due terzi dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, convocate a intervalli non superiori a trenta giorni, e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte, in sedute consecutive, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

ARTICOLO 7

(Piano pluriennale di sviluppo socioeconomico e programmi annuali)

1. Il Piano pluriennale di sviluppo socioeconomico è predisposto dall'organo esecutivo e adottato dall'organo rappresentativo della Comunità montana, sulla base di un modello analitico predeterminato in termini generali e uniformi dalla Giunta regionale nel quadro delle procedure della programmazione regionale, sentite le associazioni regionali rappresentative degli enti locali.

2. Il Piano pluriennale è adottato entro centoventi giorni dall'insediamento dell'organo esecutivo ed è trasmesso alla Provincia nei successivi venti giorni.

3. Il Consiglio provinciale, entro quaranta giorni dal ricevimento, approva il Piano ovvero, ove rilevi elementi di non conformità agli indirizzi e agli obiettivi degli atti di programmazione della Regione o della Provincia, lo rinvia con osservazioni fissando il termine per l'adeguamento e il conseguente nuovo esame ai fini dell'approvazione.

4. I progetti di opere ed interventi, previsti dal Piano pluriennale, sono realizzati mediante programmi annuali adottati

dalla Comunità montana contestualmente agli atti di bilancio. I programmi sono trasmessi alla Provincia, con espressa evidenza dei progetti per i quali è richiesto il concorso finanziario a valere sul Fondo per la montagna o su altre fonti di finanziamento previste dai bilanci della Provincia o della Regione.

5. Qualora il territorio della Comunità montana sia ricompreso in più Province, le procedure stabilite dal presente articolo sono adempite con riferimento alla Provincia di prevalente competenza territoriale, che vi provvede sentite le altre amministrazioni interessate.

ARTICOLO 8

(Criteri di ripartizione dei finanziamenti)

1. Le risorse regionali per l'esercizio di funzioni conferite sono ripartite e assegnate secondo criteri omogenei definiti nella sede e con le procedure previste per l'attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, articolo 3, comma 5. Nella stessa sede sono concertate le modalità attuative dei criteri di ripartizione stabiliti nei successivi commi 2, 3 e 4.

2. Le risorse derivanti da programmi e iniziative cofinanziate dall'Unione europea o da atti di programmazione negoziata, sono ripartite e assegnate in conformità delle rispettive discipline specifiche.

3. I finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti, di opere ed interventi, previsti dai piani e programmi locali di sviluppo, a valere sulle risorse del bilancio regionale proprie o trasferite dallo Stato, sono assegnati nel rispetto degli eventuali criteri o vincoli della normativa statale:

- a) per una quota, secondo criteri obiettivi predeterminati;
- b) per una quota, secondo criteri e priorità definiti dalla programmazione regionale.

4. I contributi della Regione alle spese generali di funzionamento degli enti sono ripartiti alle Comunità montane e ai Comuni montani non compresi in Comunità con riferimento alla superficie classificata montana e alla popolazione residente nei territori classificati montani.

ARTICOLO 9

(Rapporti con altri enti)

1. Salvo che la legge regionale disponga diversamente, le funzioni amministrative richiedenti l'esercizio associato in ambito coincidente con il territorio della Comunità montana sono esercitate dalla Comunità stessa.

2. La Comunità montana esercita altresì, per conto dei Comuni partecipanti, le funzioni amministrative e i compiti gestionali relativi ad enti e organismi nel cui ambito territoriale è ricompresa, nelle forme e con le modalità stabilite dallo Statuto.

3. fermo quanto previsto ai commi 1 e 2, la Comunità montana ricerca e attua, nell'interesse dei Comuni partecipanti, rapporti di collaborazione e forme di cooperazione con gli altri enti operanti nel proprio territorio, con le modalità e gli strumenti previsti dall'ordinamento vigente.

TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 10 (Modificazione degli ambiti territoriali)

1. Eventuali modifiche successive degli ambiti territoriali sono disposte ai sensi dell'art. 2, comma 1.

2. A seguito della modifica di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale adotta i conseguenti provvedimenti ai sensi dell'articolo 5 e, ove occorra, dell'articolo 11, comma 2.

3. La Comunità montana, costituita nell'ambito oggetto della modifica, adegua la composizione dei suoi organi entro sessanta giorni dalla data di adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Decorso inutilmente tale termine, si applica l'articolo 11, commi 3 e 4.

4. L'eventuale adeguamento dello Statuto è deliberato entro i successivi sessanta giorni.

ARTICOLO 11 (Disposizioni per la continuità amministrativa)

1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 5, le Comunità montane sono quelle costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, elencate nella tabella allegato 2.

2. Con i medesimi decreti di cui all'articolo 5 sono dettate le disposizioni per l'eventuale successione, anche parziale, tra le Comunità montane di cui al comma 1 e quelle costituite ai sensi della presente legge.

3. Dalla data di costituzione ai sensi dell'articolo 5, e fino all'entrata in vigore degli Statuti approvati o adeguati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, l'organo rappresentativo della Comunità montana è provvisoriamente costituito:

- a) dall'Assemblea già costituita, nel caso in cui la Comunità montana coincida con altra preesistente di cui all'allegato 2;
- b) dal Sindaco e da due componenti, uno dei quali espresso dalla minoranza, per ciascun Comune partecipante, eletti dai rispettivi Consigli comunali, in tutti gli altri casi.

4. Con la stessa decorrenza e fino allo stesso termine di cui al comma 3, ai sensi del Decreto legislativo n. 267 del 2000, l'organo esecutivo è composto:

- a) da un numero di membri non superiore a quattro nei casi di popolazione complessiva non superiore a 10 mila abitanti;"

5. Fino all'approvazione dei Piani di cui all'articolo 7 restano validi i Piani di sviluppo già approvati, con riferimento ai progetti afferenti l'ambito territoriale di competenza.

ARTICOLO 12

(Disposizioni finanziarie per l'anno 2001)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 hanno vigore dall'esercizio finanziario 2002. Le risorse ascritte e ascrivibili alla competenza degli esercizi finanziari fino all'anno 2001 incluso, sono ripartite e assegnate secondo i criteri e con le modalità previsti dalle norme vigenti alla data di approvazione della presente legge.

ARTICOLO 13

(Riordino territoriale e adeguamento degli Statuti)

1. La Giunta regionale provvede ad avviare il procedimento di concertazione di cui all'articolo 4 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le Comunità montane, costituite ai sensi della presente legge, approvano o adeguano il proprio statuto entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 5.

ARTICOLO 14

(Modifica della legge regionale 23 gennaio 1989 n. 10, articolo 4)

1. All'articolo 4 comma 1 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 "Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.", le parole "alle Comunità montane di cui alle lettere da a) ad l) della legge regionale n. 52 del 1981" sono sostituite dalle seguenti: "alle Comunità montane".

2. Il conseguente trasferimento delle funzioni e delle relative

risorse dalla Provincia alle Comunità montane e' disposto con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti interessati, entro e non oltre il 31 dicembre 2001.

ARTICOLO 15 (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

- a) la legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 "Riforma e riordino delle Comunità montane";
- b) la legge regionale 30 dicembre 1993, n. 103 "Riforma e riordino delle Comunità montane. Modifica della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39";
- c) la legge regionale 7 marzo 1994, n. 21 "Modifica art. 28 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 "Riforma e riordino delle Comunità montane";
- d) la legge regionale 12 aprile 1995, n. 52 "Norme sulla classificazione dei territori montani";
- e) la legge regionale 12 aprile 1995, n. 53 "Rideterminazione di zone omogenee. Modifica della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 di riforma e riordino delle Comunità montane";
- f) la legge regionale 2 agosto 1996, n. 63 "Modificazioni alla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 concernente "Riforma e riordino delle Comunità montane";
- g) la legge regionale 11 dicembre 1996, n. 92 "Modificazioni alla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 concernente "Riforma e riordino delle Comunità montane";
- h) la legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 "Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna" articolo 5, articolo 6 e articolo 12, commi 3, 4 e 5;
- i) la legge regionale 2 giugno 1999, n. 31 "Parziale riordino degli enti montani, Ulteriori modifiche alla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39";
- j) la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 "Norme in materia di programmazione regionale", articolo 13.

Allegato 1

Comuni il cui territorio e' classificato interamente o parzialmente montano

Provincia di Arezzo (ha 198.299)

Comuni interamente montani:

Anghiari (ha 13.058), Badia Tedalda (ha 11.906), Bibbiena (ha 8.641), Caprese Michelangelo (ha 6.675), Castel Focognano (ha

5.661), Castel San Niccolò (ha 8.314), Chitignano (ha 1.470), Chiusi della Verna (ha 10.232), Loro Ciuffenna (ha 8.675), Montemignaio (ha 2.606), Monterchi (ha 2.873), Ortignano Raggiolo (ha 3.645), Pieve S. Stefano (ha 15.577), Poppi (ha 9.703), Pratovecchio (ha 7.548), Sansepolcro (ha 9.148), Sestino (ha 8.046), Stia (ha 6.271), Subbiano (ha 7.824), e Talla (ha 6.018).

Comuni parzialmente montani:

Arezzo (ha 16.553), Capolona (ha 3.005), Castelfranco di Sopra (ha 2.370), Castiglion Fibocchi (ha 1.270), Castiglion Fiorentino (ha 3.670), Cavriglia (ha 810), Cortona (ha 15.860) e Pian di Sco (870).

Provincia di Firenze (ha 166.069)

Comuni interamente montani:

Barberino di Mugello (ha 13.382), Borgo San Lorenzo (ha 14.615), Dicomano (ha 6.176), Firenzuola (ha 27.206), Londa (ha 5.940), Marradi (ha 15.407), Palazzuolo sul Senio (ha 10.890), Rufina (ha 4.568), San Godenzo (ha 9.919), San Piero a Sieve (ha 3.663), Scarperia (ha 7.937), Vaglia (ha 5.694) e Vicchio (ha 13.889).

Comuni parzialmente montani:

Calenzano (ha 540), Fiesole (ha 30), Figline Valdarno (ha 632), Greve in Chianti (ha 11.197), Pelago (ha 3.774), Pontassieve (ha 5.020), Reggello (ha 5.210) e Sesto Fiorentino (ha 380).

Provincia di Grosseto (ha 205.658)

Comuni interamente montani:

Arcidosso (ha 9.339), Castell'Azzara (ha 6.472), Manciano (ha 37.204), Massa Marittima (ha 28.372), Monte Argentario (ha 6.024), Monterotondo Marittimo (ha 10.251), Montieri (ha 10.834), Pitigliano (ha 10.290), Roccalbegna (ha 12.495), Santa Fiora (ha 6.290), Seggiano (ha 4.953), Semproniano (ha 8.145) e Sorano (ha 17.459).

Comuni parzialmente montani:

Castel del Piano (ha 3.046), Cinigiano (ha 2.284), Civitella Paganico (ha 10.385), Roccastrada (ha 9.504) e Scansano (ha 12.311).

Provincia di Livorno (ha 28.951)

Comuni interamente montani:

Campo dell'Elba (ha 5.566), Capoliveri (ha 3.951), Capraia Isola

(ha 1.926), Marciana (ha 4.518), Marciana Marina (ha 576), Porto Azzurro (ha 1.336), Portoferraio (ha 4.787), Rio Marina (ha 1.954), Rio nell'Elba (ha 1.678) e Sassetta (ha 2.659).

Provincia di Lucca (ha 120.499)

Comuni interamente montani:

Bagni di Lucca (ha 16.465), Barga (ha 6.653), Borgo a Mozzano (ha 7.241), Camporgiano (ha 2.710), Careggine (ha 2.446), Castelnuovo Garfagnana (ha 2.850), Castiglione Garfagnana (ha 4.864), Coreglia Antelminelli (ha 5.278), Fabbriche di Vallico (ha 1.553), Fosciandora (ha 1.982), Galliciano (ha 3.050), Giuncugnano (ha 1.894), Minucciano (ha 5.700), Molazzana (ha 3.163), Pescaglia (ha 7.037), Piazza al Serchio (ha 2.709), Pieve Fosciana (ha 2.877), S. Romano in Garfagnana (ha 2.604), Seravezza (ha 3.937), Sillano (ha 6.215), Stazzema (ha 8.072), Vagli di Sotto (ha 4.102), Vergemoli (ha 2.70), Villa Basilica (ha 3.648) e Villa Collemandina (ha 3.481).

Comuni parzialmente montani:

Camaione (ha 2.306), Capannori (ha 2.913) e Lucca (ha 2.019).

Provincia di Massa: (ha 106.780)

Comuni interamente montani:

Aulla (ha 5.979), Bagnone (ha 7.379), Casola in Lunigiana (ha 4.253), Comano (ha 5.467), Filattiera (ha 4.898), Fivizzano (ha 18.068), Fosdinovo (ha 4.854), Licciana Nardi (ha 5.596), Mulazzo (ha 6.265), Podenzana (ha 1.720), Pontremoli (ha 18.268), Tresana (ha 4.408), Villafranca in Lunigiana (ha 2.949) e Zeri (ha 7.361).

Comuni parzialmente montani:

Carrara (ha 3.240), Massa (ha 5.425) e Montignoso (ha 650).

Provincia di Pisa (ha 84.036)

Comuni interamente montani:

Castelnuovo Val di Cecina (ha 8.878), Montecatini Val di Cecina (ha 15.538), Monteverdi Marittimo (ha 9.836), Pomarance (ha 22.754) e Volterra (ha 25.285).

Comuni parzialmente montani:

Buti (ha 820) e Calci (ha 925).

Provincia di Pistoia (ha 53.767)

Comuni interamente montani:

Abetone (ha 3.126), Cutigliano (ha 4.339), Marliana (ha 4.299), Piteglio (ha 5.005), Sambuca Pistoiese (ha 7.754) e San Marcello Pistoiese (ha 8.518).

Comuni parzialmente montani:

Montale (ha 1.870), Pescia (ha 5.616) e Pistoia (ha 13.240).

Provincia di Prato (ha 19.216)

Comuni interamente montani:

Catagallo (ha 9.493) e Vernio (ha 6.328).

Comuni parzialmente montani:

Montemurlo (ha 1.443) e Vaiano (ha 1.952).

Provincia di Siena (ha 104.003)

Comuni interamente montani:

Abbadia San Salvatore (ha 5.892), Castiglione d'Orcia (ha 14.18), Monticiano (ha 10.945), Piancastagnaio (ha 6.970), Radicofani (ha 11.846), Radicondoli (ha 13.253) e S. Casciano dei Bagni (ha 9.186).

Comuni parzialmente montani:

Cetona (ha 2.700), Chianciano Terme (ha 1.180), Chiusdino (ha 2.100), Gaiole in Chianti (ha 5.630), Montalcino (ha 8.034), Montepulciano (ha 1.443), Radda in Chianti (ha 4.230) e Sarteano (ha 6.410).

Allegato 2

Comunita` montane

LUNIGIANA

comprendente i comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Lucciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri.

Estensione ha 97.465.

GARFAGNANA

comprendente i comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve

Fosciana, S. Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli di Sotto, Vergemoli e Villa Collemandina.

Estensione ha 53.377.

MEDIA VALLE DEL SERCHIO

comprendente i comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Fabbriche di Vallico.

Estensione ha 37.190.

MUGELLO

comprendente i comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia e Vicchio.

Estensione ha 112.683.

MONTAGNA FIORENTINA

comprendente i comuni di Dicomano, Londa, Rufina, San Godenzo e parzialmente i comuni di Pelago, Pontassieve e Reggello.

Estensione ha 40.607.

ALTA VAL DI CECINA

comprendente i comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Volterra.

Estensione ha 82.291.

CASENTINO

comprendente i comuni di Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla e parzialmente il comune di Capolona.

Estensione ha 80.938.

VALTIBERINA

comprendente i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro e Sestino.

Estensione ha 67.283.

AMIATA GROSSETANO

comprendente i comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano e parzialmente i comuni di Castel del Piano e Cinigiano.

Estensione ha 53.024.

AMIATA SENESE

comprendente i comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio e Radicofani.

Estensione ha 38.892.

ELBA E CAPRAIA

comprendente i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina e Rio nell'Elba.

Estensione ha 26.292.

ALTA VERSILIA

comprendente i comuni di Seravezza e Stazzema.

Estensione ha 12.009.

AREA LUCCHESE

comprendente i comuni di Pescaglia, Villa Basilica e parzialmente i comuni di Lucca e Capannori.

Estensione ha 15.617.

APPENNINO PISTOIESE

comprendente i comuni di Abetone, Cutigliano, Marliana, Piteglio, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese e parzialmente i comuni di Montale e di Pescia.

Estensione ha 40.527.

VAL DI BISENZIO

comprendente i comuni di Cantagallo, Vernio e parzialmente i comuni di Montemurlo e Vaiano.

Estensione ha 19.216.

PRATOMAGNO

comprendente i comuni di Loro Ciuffenna e parzialmente i comuni di Castelfranco di Sopra, Castiglione Fibocchi e Pian di Sco`.

COLLINE METALLIFERE

comprendente i comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri.

Estensione ha 49.457.

COLLINE DEL FIORA

comprendente i comuni di Manciano, Pitigliano, Sorano e parzialmente il comune di Scansano.

Estensione ha 77.264.

CETONA

comprendente i comuni di S. Casciano dei Bagni e parzialmente i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano e Sarteano.

Estensione ha 20.919.

VAL DI MERSE

comprendente i comuni di Monticiano, Radicondoli e parzialmente il comune di Chiusdino.

Estensione ha 26.298.